

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2525)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963
(V. Stampato n. 4459)*

d'iniziativa dei deputati SCIOLIS e MATTARELLI Gino

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1963*

Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1° maggio.

Art. 2.

Nel caso di cui all'articolo 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto nè essere considerati elettori ad ogni altro effetto fino al compimento di tale età.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco primo di cui all'articolo 13 della legge 7 ot-

tobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'articolo 1, i nominativi compresi nell'elenco, nonchè i nominativi dei cittadini iscritti nelle liste ai sensi dell'articolo 23, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione medesima, i quali non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di età.

Ai cittadini che siano stati depennati a norma del precedente comma, ne è fatta notificazione con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale relative al depennamento dei cittadini che non abbiano compiuto il ventunesimo anno, è dato ricorso alla Corte d'appello a norma dell'articolo 33 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.